

LEGGE REGIONALE N. 162 DEL 28-12-1998

REGIONE ABRUZZO

NORME REGOLAMENTARI DEL TURISMO ITINERANTE

ARTICOLO 1:

Finalità

La Regione Abruzzo, ai fini della produzione del turismo all'aria aperta, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai comuni singoli o associati o da soggetti a prevalente capitale pubblico a supporto del turismo itinerante.

L'art 2 disciplina come devono essere le aree di sosta:

I comuni in attuazione dell'art. 1, istituiscono le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio dell'autocaravan e caravan omologate a norma delle disposizioni urgenti.

Le aree di sosta di cui al primo comma, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 378 del DPR 495/92 sono dotate di:

- a) pozzetto di scarico autopulente;*
- b) erogatore di acqua potabile;*
- c) adeguato sistema di illuminazione;*
- d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;*
- e) toponomastica della città*

L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20%. L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati e l'area va indicata con apposito segnale stradale.

La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al primo comma è permessa per un periodo massimo di 3 gg. consecutivi. I comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.

ARTICOLO 3

Affidamento della gestione delle aree a soggetti privati

I comuni provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa. Il soggetto gestore può essere anche il titolare dell'area naturale, nel cui comprensorio ricade l'intervento.

...

Riguardo ai finanziamenti, l'**ARTICOLO 4** prevede che la Regione ne conceda sia per la costruzione di nuove aree, sia per la ristrutturazione e l'ampliamento di quelle già esistenti. Questi sono concessi nella misura massima del 50% della spesa ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, fino al limite massimo di ca. 10.000 Euro. Per le aree realizzate da Comuni associati il limite massimo del contributo è elevato a ca. 12.500 Euro. I Comuni associati ricadenti nei Parchi hanno la priorità. Le aree di sosta contemplate dalla suddetta legge non sono esenti dagli obblighi comuni a tutte le strutture ricettive; in particolare, prima della loro entrata in funzione devono essere classificate e censite dalla Provincia competente.

ARTICOLO 5

Presentazione delle domande

Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge; per gli anni successivi entro il 30 maggio di ciascun anno.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) copia della deliberazione dell'intervento;*
- b) progetto e relativo computo metrico estimativo dei lavori;*
- c) autorizzazione dell'ente parco per le aree ricadenti nei parchi nazionali e regionali.*

La Giunta regionale, entro 30 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. L'erogazione dei contributi è disposta dal dirigente del servizio competente entro 60 gg. dalla presentazione della documentazione consuntiva di spesa.

Per le integrazioni relative al testo, si rimanda alla legge completa, scaricabile dal sito: <http://camera.mac.ancitel.it/lrec/>

Per quanto riguarda la legge nazionale di riferimento si rimanda alla **Legge Quadro del Turismo Italiano (L.135 del 29/03/2001)**.

All'art. 5, la legge indica la **promozione** – da parte di Comuni ed Imprese – dei **Sistemi Turistici Locali (S.T.L.)** riconosciuti dalle Regioni e sostenuti finanziariamente dalle stesse e dai fondi previsti nella legge per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ed intersettoriali. I Sistemi Turistici Locali dovranno caratterizzarsi per un'offerta integrata tra beni culturali-paesaggistici e attrazioni turistiche, compresi i prodotti enogastronomici tipici e dell'artigianato.